

Comune di Ardore

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO

PER

L'APPLICAZIONE

DELL'I.C.I.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N° 11 DEL 24.03.1999, ESECUTIVA IL

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO IL

Premessa

Tale regolamento nasce con l'intento di agevolare i responsabili dei servizi nell'applicazione e nella gestione dell'Imposta comunale sugli immobili, proponendo, unitamente alle disposizioni che specificatamente disciplinano l'applicazione stessa, le disposizioni contenute nel Capo L del D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 504, contenente le norme riguardanti l'istituzione e la disciplina di attuazione delle imposte comunali.

A tal fine, il presente regolamento riporta ed integra, in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, le norme previste dal suddetto decreto legislativo adattandole, nel contempo, alla realtà locale e consentendo al Comune di poter utilizzare le "discrezionalità " possibili per ciò che concerne l'applicazione dell'I.C.I.

Titolo I

Art.1

Principi generali

1. Le norme del presente regolamento riportano ed integrano le disposizioni contenute nel Capo I del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 per l'applicazione in questo Comune dell'Imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt.52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446.

Art.2

Presupposto applicativo

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta all'attività dell'impresa.

Art.3

Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'applicazione dell'I.C.I.:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art.12, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali (per i suddetti terreni sono previste le agevolazioni di cui all'art.12). Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e cioè: attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Art.4

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art.2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio del

Comune o se non vi hanno la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso dei fabbricati di cui all'art .6, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

Art.5

Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune direttamente, ovvero per il tramite di uno dei soggetti indicati dall'art.16 del presente regolamento, per gli immobili di cui all'art.2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.

2. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art.6

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili di cui all'art.2.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinanti con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art.7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 2 dell'art.15. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni

permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello di mercato al 1° gennaio dell'anno di imposizione, con riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art.3 del presente regolamento senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Titolo II

Art.7

Pertinenze dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'equiparazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono stati ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 100 metri.

3. L'abitazione principale e le sue pertinenze continuano, tuttavia, ad essere unità immobiliare distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. La detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato applicazione in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Art.8

Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. Il Consiglio comunale stabilisce l'aliquota con propria deliberazione, da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, ovvero nei termini stabiliti da specifiche disposizioni legislative, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art.84 del D.Lgs. 25/02/1995, n.77, come modificato dal D.Lgs. 11/06/1996, n. 336, per gli enti che versano in situazioni di dissesto.

2. La deliberazione di cui al comma precedente con la quale viene individuata l'aliquota non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, può prevedere aliquote diversificate entro tali limiti, per:

- Immobili diversi dalle abitazioni;
- Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
- Alloggi non locati;
- Immobili posseduti da enti senza scopi di lucro.

3. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (ovvero altro importo stabilito da specifiche disposizioni di legge), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il

contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

5. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al primo comma, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50% in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma precedente, può essere elevato, fino a lire 500.000 (ovvero altro importo stabilito da specifiche disposizioni di legge), nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate secondo criteri oggettivi stabiliti con deliberazione della Giunta organo Comunale.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

7. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

8. Restano ferme le disposizioni dell'art.4, comma 1, del decreto-legge 08/08/1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/10/1996, n. 556.

Art. 9

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dal Comune, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art.41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di

commercio, industria, artigianale ed agricoltura, purché destinate esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5- bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette.

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e succ. mod., destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, relativamente alle situazioni di possesso, destinazione, utilizzazione e classificazione.

Art.10

Riduzioni e detrazioni dall'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Art.11

Abitazioni concesse a parenti in uso gratuito

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art .8, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito, con scrittura privata registrata, a parenti in linea retta o collaterale.

2. La disposizione di cui al comma precedente è limitata sia in linea retta sia in linea collaterale alla parentela entro il quarto grado.

Art.12

Terreni condotti direttamente

1.1 terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, ovvero che traggono da esso i 2/3 del reddito dichiarato o accertato, purché dai medesimi condotti, sono

soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
- b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
- c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.

2. Agli effetti di cui al comma 1 si prende in considerazione il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni. L'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, come indicato dal comma precedente, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo comma dell'art .5.

Art.13

Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art.4 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'art.4 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima nel mese di giugno, pari al 90% dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono,

tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto o sul conto corrente postale intestato al concessionario della riscossione per conto del Comune, ovvero su apposito conto corrente postale intestato al Comune stesso, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. Al fine di agevolare il pagamento, il concessionario, ovvero il Comune, può inviare ai contribuenti, per gli anni successivi al 1993, dei moduli prestampati per il versamento.

4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art.9, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. Tutti gli immobili il cui possesso è iniziato prima del 1° gennaio 1993 devono essere stati dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purchè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta. Per gli immobili indicati nell'art.1117 n. 2) del Codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio, per conto dei condomini.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso compreso nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo

ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.

ART. 14

Versamenti dei contitolari

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel D.Lgs. 30/12/1992 n.504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

Titolo III

Art.15

Liquidazione ed accertamento

1. Con delibera della Giunta comunale è nominato un responsabile cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

2. Il Comune, ovvero il responsabile dell'ufficio o del servizio, nominato ai sensi del comma precedente, controlla le dichiarazioni e le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.

3. Il Comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 4 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art.6, il Comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è

avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'art .21, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30% quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20%.

4. Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate, ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti. Può, inoltre, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, e richiedere dati, notizie ed elementi relativi ai singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art.16

Altre forme di accertamento e di riscossione dei tributi

1. L'attività del Comune relativa all'accertamento ed alla riscossione dell'I.C.I., in attuazione di quanto disposto dall'art.52, comma 5, D.Lgs. n.446/97, può essere effettuata in una delle seguenti forme:

a) forme associate previste dall'art.24 (Convenzione tra Comuni e Province), art.25 (Consorzi), art.26 (Unione di comuni) ed art.28 (Comunità montane) della Legge 8 Giugno 1990 n.142;

b) mediante convenzione ad azienda speciale costituita ai sensi dell'art.22, comma 3, lett. c), L.n.142/90;

c) mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l'attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero delle finanze;

d) mediante affidamento alle società miste per la gestione presso altri comuni, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;

e) ai concessionari di cui al D.P.R. 28/01/1988 n.43, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;

f) mediante affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui alla lett. C) del presente articolo nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

2. L'affidamento di cui alle lett. b), c) , d) ed f) del comma precedente non deve comportare alcun onere aggiuntivo per il contribuente.

3. Nell'ipotesi che il Comune intenda avvalersi di una delle forme di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al precedente comma 1, il

visto di esecutività sul relativo ruolo spetta, in ogni caso, al responsabile della gestione nominato ai sensi dell'art.15 del presente regolamento.

Art.17

Accertamento con adesione

1. Per quanto concerne l'eventuale applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione all'imposta comunale sugli immobili si rinvia al "Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali".

Art.18

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, con le modalità indicate nel comma 3 dell'art.13 del presente regolamento, sono riscosse (salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione o che sia stato disposto accertamento con adesione del contribuente) coattivamente con le seguenti modalità:

a) con la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973 n.602, come modificata dal D.L.vo 26/02/199 n. 46, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28/01/1988 n. 43;

b) con la procedura indicata dal R.D. 14/04/1910 n.639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti indicati al primo comma dell'art.16 del presente regolamento.

ART.19

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'art.21.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del primo comma possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con istanza da inoltrare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili, anche per gli anni successivi.

ART.20

Aree divenute in edificabili – Rimborso dell'imposta

1. Per le aree successivamente divenute inedificabili o per varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni ed a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Art.21

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica una sanzione amministrativa che può variare dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore riguardano elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione, come previsto dall'apposito regolamento.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 7% per ogni semestre compiuto*.

***Gli interessi moratori sono del 7% per ogni semestre compiuto; dal 1° luglio 1998 il tasso scende al 2,50% (art. 17 L. 8.5.1998 n. 146).**

Art.22

Irrogazione della sanzione

1. L'irrogazione delle sanzioni previste dall'art.14 del D.Lgs. 30/12/1992 n.504, nel testo novellato dall'art.14 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 473, è fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica - giusta la procedura di cui all'art.17 del D.Lgs. 18/12/1997 n.472 - con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del suddetto art.14 circa i vantaggi per l'adesione del contribuente.

Art.23

Contenzioso

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo od il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R 26 ottobre 1972, n. 636, e succ. mod., intendendosi sostituito all'Ufficio tributario il Comune, nei cui confronti il ricorso è proposto.

ART.24

Potenziamento dell'ufficio tributi

1- In relazione a quanto consentito dall'art.3, comma 57, della Legge 23/12/1996 n.662 e dalla lett. p) del comma 1 dell'art.59 del D.Lgs. 15/12/1996 n.446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'Ufficio tributario ed all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

2. Si osservano le seguenti modalità: la Giunta municipale determina con delibera, adottata di norma entro la data prevista per l'approvazione delle tariffe, due misure percentuali:

- L'una, non superiore al 10%, a valere su gettito dell'I.C.I. riscosso a valere sulla competenza nell'esercizio precedente;

- L'altra, non superiore al 20%, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per l'I.C.I. nell'esercizio trascorso a causa del perseguimento dell'evasione, della rettifica di accertamenti e di esiti positivi di vertenze fiscali.

3. Il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio tributi e, per il resto, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta del suo responsabile in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.

Art.25

Disposizioni finali

1. Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa si detraggono lire 270 mila, per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, rapportate, al periodo durante il quale sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo.

2. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli,

nonché i redditi agrari di cui all'art.29 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e succ. mod.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo d'imposta successivo alla detta data.

4. Con effetto dal 1° gennaio 1993 è stata soppressa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; l'imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato anteriormente alla predetta data. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.

5. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992.

A tal fine:

a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto in misura pari a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quello dell'area alla data di inizio dei lavori di costruzione o ricostruzione;

b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell'incremento di valore imponibile;

c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b).

6. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dovuta ai sensi del comma 5, non si applica la disposizione dell'art.22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e succ. mod.

Titolo IV

Art.26

Vigenza

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 1999.

Art.27

Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- È ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- È inviato, unitamente alla delibera, al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art.52, secondo comma, del D.Lgs. 15/12/1997 n.446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella G.U., utilizzando le formule indicate nella circolare n.101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle finanze.

Indice

Premessa	2
TITOLO I	
Art.1 - Principi generali	3
Art.2 - Presupposto applicativo	3
Art.3 - Definizione di fabbricati e aree	3
Art.4 - Soggetti passivi	4
Art.5 - Soggetto attivo	5
Art.6 - Base imponibile	6
TITOLO II	
Art.7 - Pertinenze dell'abitazione principale	8
Art.8 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta	9
Art.9 - Esenzioni	10
Art.10 - Riduzioni e detrazioni dall'imposta	12
Art.11 - Abitazioni concesse a parenti, in uso gratuito	12
Art.12 - Terreni condotti direttamente	12
Art.13 - Versamenti e dichiarazioni	13
Art.14 - Versamenti dei contitolari	15
TITOLO III	
Art.15- Liquidazione ed accertamento	16
Art.16- Altre forme di accertamento e di riscossione dei tributi	18
Art.17 - Accertamento con adesione	19

Art.18 - Riscossione coattiva	19
Art.19 - Rimborsi	20
Art.20 - Aree divenute inedificabili - Rimborso dell'imposta	20
Art.21 - Sanzioni ed interessi	21
Art.22 - Irrogazione della sanzione	22
Art.23 - Contenzioso	22
Art.24 - Potenziamento dell'ufficio tributi	22
Art.25 - Disposizioni finali	23

TITOLO IV

Art.26 - Vigenza	25
Art.27 - Formalità	25